

**COMUNE DI RHEMES NOTRE DAME  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE AI PRIVATI E  
PER L'USO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 14/07/1998.

E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 28/04/2014

## **ARTICOLO 1**

### **CONDIZIONI GENERALI**

1. Il presente regolamento è finalizzato al miglior utilizzo dell'acquedotto attuale e futuro. L'acqua dell'acquedotto comunale viene fornita per uso potabile, per uso cantiere, per usi differenti e particolari che verranno esaminati ed eventualmente concessi dalla Giunta Comunale.
2. Per la realizzazione di nuovi impianti o per il miglioramento e la manutenzione di quelli esistenti, gli utenti che già fruiscono della fornitura di acqua e coloro che ne vorranno fruire in futuro sono tenuti ad autorizzare gratuitamente il passaggio delle condutture sulle proprietà interessate nonché l'accesso ai fondi di proprietà per l'esecuzione dei lavori di posa e di manutenzione dell'acquedotto.
3. Il tracciato delle tubazioni e delle opere accessorie sarà stabilito dal tecnico incaricato e reso pubblico nei modi e tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale; eventuali modifiche potranno essere apportate su richiesta scritta e motivata degli interessati, salvo nulla osta del Tecnico incaricato e dell'Amministrazione Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale si impegna a fare rimettere in pristino i terreni interessati dai lavori risarcendo eventuali danni, indennizzando od acquisendo le proprietà occupate stabilmente da opere murarie (vasche, serbatoi, pozzetti opere di presa, ecc.) e garantendo lo spostamento gratuito delle condotte in caso di motivata richiesta scritta da parte dei proprietari dei terreni interessati.

## **ARTICOLO 2**

### **FORNITURA DELL'ACQUA**

1. L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione e alle condizioni di cui ai successivi artt. 5 e 9.
2. L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e secondo le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.
3. L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la conduttura, semprechè i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese

allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento a mezzo di personale tecnico autorizzato dal Comune.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore.

4. In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario e quant'altro previsto dal successivo articolo 12 del presente regolamento.
5. L'attacco dovrà essere eseguito entro 1 anno dall'ottenuta concessione e nel punto che l'Amministrazione Comunale riterrà più conveniente per il collocamento della presa; non provvedendo entro 1 anno senza giustificata motivazione scritta, decadrà il diritto di allacciamento.

### **ARTICOLO 3**

#### **DOMANDA DI FORNITURA**

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda in competente bollo.
2. Le domande di concessione dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire.
3. La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.
4. Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità ai provvedimenti, previsti per legge e dal presente Regolamento.
5. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

## **ARTICOLO 4**

### **VINCOLI SPECIALI**

1. E' riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse. Il comune avrà la facoltà di verificare in ogni momento a mezzo di suoi incaricati, le diramazioni ed apparecchiature interne ed esterne all'edificio per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale di esercizio.

## **ARTICOLO 5**

### **CONCESSIONI SPECIALI**

1. Oltre che per uso domestico, l'Ente concede, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

## **ARTICOLO 6**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE E VOLTURA**

1. La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza; in seguito si prorogherà tacitamente.
2. Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente e con preavviso di almeno mesi tre.
3. In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente; sino a tale data l'Utente sarà responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti. Il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato.
4. Le spese di bollo e le tasse in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.

**ARTICOLO 7**  
**SPESE DI ALLACCIAMENTO**

1. Per ogni derivazione d'acqua il concessionario dovrà rimborsare le spese sostenute dall'Ente stesso o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto, salvo i casi di cui all'art. 2 comma 3.

**ARTICOLO 8**  
**CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA**

1. Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta /del Consiglio Comunale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza
  - 1 - Utenze domestiche
  - 2 - Utenze non domestiche
2. Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.
3. Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore, tra cui l'allevamento di animali e le attività di lavorazione del latte.

**ARTICOLO 9**  
**PREZZO DELL'ACQUA**

1. La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dalla Giunta Comunale.
2. I quantitativi di acqua, anche se non consumati, eventualmente stabiliti dalla Giunta Comunale quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali (quota fissa annuale), sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, saranno fatturati in relazione ai consumi effettuati, in riferimento a fasce tariffarie determinate dalla Giunta Comunale.

3. Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.
4. Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 2 e 5 la tariffa unica è stabilita dall'Ente a prescindere da fasce di consumo.
5. Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa per utenze domestiche; in tal caso l'equiparazione ad "unità appartamento" si determina dividendo per 5 il numero delle presente medie calcolate su base almeno annuale.

### **ARTICOLO 10**

#### **PAGAMENTI DEL CANONE, DEI CONSUMI, DEL CONTATORE E DEL DIRITTO DI ALLACCIAMENTO**

1. Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.
2. Per la riscossione del canone relativo alla quota fissa annuale e del consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.
3. Le spese di acquisto del contatore sono a carico del concessionario.
4. La quota annuale per consumi di utenza verrà pagata alla tesoreria dell'Ente in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissate dall'Ente stesso. Qualora il concessionario non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla quota scaduta, gli interessi al tasso legale sull'importo, fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.
5. Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente. In relazione alle caratteristiche climatologiche del territorio comunale, che di fatto impediscono la lettura dei contatori nei mesi invernali, le letture verranno eseguite nel periodo compreso indicativamente tra il 15 luglio ed il 30 settembre di ogni anno;

apposito incaricato dell'Ente procederà alla lettura dei contatori e annoterà il consumo di ogni singola utenza.

In relazione inoltre al posizionamento dei contatori all'interno delle proprietà private, finché in essere, la lettura dei contatori verrà effettuata dagli utenti e comunicata in autocertificazione all'ufficio tributi dell'Ente entro il 30 ottobre di ogni anno tramite comunicazione redatta su apposito modulo.

Qualora non pervenisse all'Amministrazione nessuna comunicazione in merito ai consumi entro la data di fatturazione, si provvederà ad addebitare per l'anno un importo calcolato sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.

E' facoltà dell'Ente verificare in qualsiasi momento, a campione, la veridicità delle letture effettuate.

I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura.

6. In base alle letture rilevate, pervenute o stimate, l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre la quota fissa annuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.

## **ARTICOLO 11**

### **INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA**

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente.
2. L'Ente si riserva tuttavia, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua.
3. Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'Ente comunque provvederà con la maggior sollecitudine possibile a ripristinare il servizio.
4. Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti.
5. Per i motivi sopraesposti, il canone annuo non subirà riduzioni.

## **ARTICOLO 12 PRESE D'ACQUA**

1. Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

### **12/A ESECUZIONE DELLE PRESE**

Le caratteristiche della tubazione delle apparecchiature e del tracciato per la realizzazione della presa d'acqua, sino al contatore compreso, saranno stabilite dall'Ente.

### **12/B PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA**

La condotta dovrà essere posta ad una profondità minima di cm 100 sotto il piano viabile. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale sia orizzontale, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione relativo, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in modo da evitare danni a persone o cose, ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

## **12/C MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI**

### **1 - LO SCAVO**

- Prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità minima di cm 100 onde evitare possibili schiacciamenti e l'azione del gelo;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve essere realizzato un pozzetto con dimensioni interne minime di 80x80x100H, onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento con eventuale idonea scaletta in ferro;

### **2 - LA FOSSA**

- Nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, ecc.);
- la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un adeguato letto di posa in sabbia, il tubo dovrà essere ricoperto di sabbia o coronato in cls;

### **3 - IL REINTERRO**

- Dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale. Dovrà essere inoltre posizionato lungo il percorso del tubo, idonea segnalazione della presenza della tubazione interrata.
- Dovrà essere ripristinata la pavimentazione esistente

### **4 - IL POZZETTO PER IL CONTATORE E LA PRESA ANTINCENDIO**

- Dovrà essere realizzato in cls in opera o essere di tipo prefabbricato con le seguenti dimensioni minime : profondità cm 100, larghezza cm 100 e lunghezza cm 100 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa idoneo a sopportare i carichi stradali, munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

### **5 - IL POZZETTO O NICCHIA PER IL CONTATORE**

- Dovrà essere realizzato in cls. gettato in opera o essere di tipo prefabbricato e con le seguenti dimensioni minime : profondità cm 100, larghezza cm 80 e la lunghezza cm 80 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;

- se pozzetto è posto all'interno della proprietà privata, dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa o in ferro munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- se nicchia, dovrà essere collocata a muro fronte strada, chiusa con sportello a due battenti in ferro o in legno;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

## 6 - ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, sia alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate sia all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti Pubblici.

### **ARTICOLO 13 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE PRESE**

1. Le prese di cui all'art. 12 sono di proprietà dell'utente; tuttavia, in considerazioni di future necessità il comune potrà concedere ad altri, su tali diramazioni, nuove distribuzioni; in tal caso i nuovi utenti dovranno pagare una quota di attacco proporzionata alla spesa occorsa per la prima diramazione quota che verrà rimborsata ai precedenti utenti in proporzione alle spese da loro sostenute. Parimenti l'Ente potrà richiedere la messa in opera di una tubazione di capacità sufficiente ai consumi dei diversi utenti, prevedibili per la stessa presa. Quanto sopra su richiesta ed a spese degli utenti medesimi o su ordine del comune.
2. L'utente dovrà provvedere perchè siano riparati e preservati dalle manomissioni la condotta di presa dalla condotta principale, il contatore e gli altri apparecchi, essendo dichiarato responsabile verso il comune dei danni che ad essi avvenissero per qualsiasi causa. L'utente dovrà in tal caso rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni, ed eventualmente per le sostituzioni.  
Sarà pure a carico dell'utente la spesa per ogni visita che, in seguito a sua richiesta, fosse fatta dagli incaricati della manutenzione dell'acquedotto per la verifica degli impianti, contatori ed altri difetti non imputabili all'acquedotto.
3. Gli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi nell'interno degli stabili e dei terreni e la loro manutenzione saranno eseguiti a cura dell'utente ed a sue spese, ma il comune avrà diritto di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse del comune stesso.

**ARTICOLO 14**  
**MODIFICA DELLE PRESE**

1. Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.
2. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza murarie sono a carico del concessionario.

**ARTICOLO 15**  
**POSA IN OPERA DEI CONTATORI**

1. L'acquisto dei contatori è a carico dei concessionari. Il contatore dovrà avere le specifiche tecniche concordate con l'ufficio tecnico.
2. Di norma, ove è possibile, il contatore sarà installato all'esterno della proprietà su pubblica via, nel rispetto delle norme di cui all'art. 12.
3. Per comprovati motivi è data facoltà all'Ente di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà purchè questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche.
4. Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile in caso di mancato funzionamento del contatore.
5. Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà dell'Ente.

6. Questa norma non si applica agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, purchè ubicati in luogo accessibile alle verifiche.

## **ARTICOLO 16**

### **VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Per ogni visita che, in seguito a richiesta del concessionario o per infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento, venisse fatta dal personale o impresa incaricata dall'Ente, il concessionario stesso è tenuto a versare all'Ente la somma che verrà stabilita a titolo di rimborso delle spese relative.  
Sarà considerata manomissione la semplice rottura dei sigilli dei contatori.

## **ARTICOLO 17**

### **VERIFICA DEL CONTATORE**

1. Nel caso si constatino errori od omissioni nella indicazione, dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato :
  - a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
  - b) se nei successivi anni di esercizio nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.
2. Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle all'Ente.

## **ARTICOLO 18**

### **DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI**

1. E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il

rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua potabile in modo diverso da quello pattuito, in particolare per usi irrigui.

## **ARTICOLO 19**

### **VISITA DI ISPEZIONE**

1. L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso, ed in qualunque momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

## **ARTICOLO 20**

### **VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI**

1. Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale dell'Ente.
2. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura in quanto tali collegamenti dovranno essere allacciati alla rete delle acque bianche.
3. Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.
4. Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quanto le prescrizioni date non saranno adempiute.

## **ARTICOLO 21**

### **CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

## **ARTICOLO 22**

### **BOCCHHE DI INCENDIO**

1. E' facoltà dell'Ente concedere ai privati bocche anti incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso.
2. Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.
3. La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.
4. Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e dovrà essere motivata.
5. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione fino ad euro 500.
6. Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco.
7. Non potrà essere eseguita la copertura degli scavi, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto sia per l'apposizione dei sigilli necessari.

## **ARTICOLO 23**

### **SANZIONI**

1. Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del codice penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento l'utente sarà assoggettato ad un'ammenda variabile da euro 100 a euro 1.000 a secondo dei casi stabiliti dalla Giunta Comunale e da raddoppiarsi in caso di recidiva. Il Comune avrà il diritto di sospendere il servizio finchè ogni cosa sia ripristinata alle condizioni normali e sia pagata l'ammenda, fermi restando per l'utente gli obblighi del contratto.

**ARTICOLO 24**  
**EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME**

1. L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme.
2. Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

**ARTICOLO 25**  
**DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

1. Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede dell'Ente.

**ARTICOLO 26**  
**ADEGUAMENTO DELLE UTENZE ESISTENTI**

1. Tutti coloro che hanno attualmente derivazioni d'acqua nelle loro abitazioni dovranno regolare la loro posizione con la firma della polizza di concessione e con la posa del contatore entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Trascorso infruttuoso tale termine, il comune, senza alcun preavviso, potrà precedere alla chiusura dell'acqua senza che l'utente possa pretendere per questo risarcimento.
3. Dovendosi riaprire la presa dell'acqua l'utente dovrà pagare, a titolo di penalità, il diritto di attacco previsto dal nuovo Regolamento.

**ARTICOLO 27**  
**EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.